

INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI

Nota bene:

Le informazioni ad uso dei richiedenti sono state redatte con lo scopo di chiarire delle tappe importanti della procedura di domanda. L'UCVV si impegna a fornire informazioni aggiornate ai richiedenti. Tuttavia, se le informazioni fornite non sono conformi alla legislazione in vigore, quest'ultima prevale.

1. UNA PRIVATIVA PER RITROVATI VEGETALI UNIFORME PER L'INTERA UNIONE EUROPEA	4
2. UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA VEGETALI	4
3. LINGUE	4
4. PUBBLICAZIONI	5
4.1 Bollettino ufficiale dell'Ufficio.....	5
4.2 Rapporto annuale.....	5
4.3 Il sito internet dell'Ufficio	5
5. LA DOMANDA DI PCRV: QUANDO? DOVE? COME? DA CHI?	6
5.1 Quando?.....	6
5.2 Dove?.....	6
5.3 Come?.....	7
5.4 Da chi?.....	8
6. DOCUMENTI ORIGINALI	9
7. TASSE - FINALITA, IMPORTO, MODALITA E SCADENZA PER IL PAGAMENTO	10
8. ASPETTI PROCEDURALI	11
8.1 Moduli di avviso di ricevimento.....	11
8.1.1 Domanda completa ("modulo R-Form").....	11
8.1.2 Domanda incompleta ("modulo No-Form").....	11
8.1.3 Il modulo "C-Form".....	12
8.2 Pubblicazione.....	12
8.3 Esame tecnico.....	12
8.4 Utilizzo di relazioni tecniche precedenti.....	13
8.5 Data di scadenza dei periodi di esame	13
9. DENOMINAZIONI VARIETALI.....	13
10. PROCESSO DECISIONALE.....	13
11. PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI.....	14
12. RICORSO	15
13. MANCATO RISPETTO DI UNA SCADENZA - RIMESSIONE IN TERMINI.....	15
14. RINUNCIA ALLA PRIVATIVA/RITIRO DELLA DOMANDA	16
14.1 Rinuncia	16
14.2 Ritiro	16
15. ESERCIZIO DELLA PRIVATIVA	17
16. DIVIETO DI TUTELA CUMULATIVA.....	17
17. RICHIESTA DI COPIE CERTIFICATE DELLE RELAZIONI D'ESAME, MODULI DI DOMANDA E CERTIFICATI DI PROTEZIONE.....	17
17.1 Richiesta di copie certificate delle relazioni d'esame nel contesto dello scambio di risultati DUS tra autorità che gestiscono i diritti di varietà vegetale.....	17

17.2	Richiesta di copie certificate di moduli di domanda e certificati di tutela per rivendicare la priorità o per procedimenti legali	18
17.2.1	Per rivendicare la priorità	18
17.2.2	Per scopi legali	18

Lista degli allegati

Allegato I Istruzioni per la compilazione della domanda

Allegato II Struttura delle tasse

Allegato III Tasse relative all'esame tecnico

1. Una privativa per ritrovati vegetali uniforme per l'intera Unione europea

La privativa comunitaria per ritrovati vegetali¹ (PCRv) fa parte dei diritti di proprietà intellettuale, come i brevetti, ma è concepito per le varietà vegetali che sono oggetto di produzione e commercializzazione. In passato, i costitutori potevano richiedere la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea (UE). Tale tutela era ed è tuttora limitata al territorio di ciascuno Stato membro. La domanda per ottenerla deve essere inoltrata all'autorità competente di ciascuno di questi Stati membri.

Dal 27 aprile 1995, i costitutori possono richiedere la tutela sull'intero territorio dell'Unione europea mediante un'unica domanda all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("Ufficio"), che può concedere tale tutela tramite un singolo provvedimento amministrativo.

2. Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali

L'Ufficio è un'agenzia dell'Unione europea dotato di personalità giuridica. È il solo responsabile dell'esecuzione del regime di PCRv.

La sede dell'Ufficio si trova ad Angers, in Francia, per effetto di una decisione del Consiglio dell'Unione Europea. L'ufficio è operativo dal 15 giugno 1995 e può essere contattato al seguente indirizzo:

Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali	
Posta:	CS 10121 FR - 49101 ANGERS CEDEX 02 FRANCIA Tél.: +33 (0)2-41 25 64 00 Posta elettronica: cpvo@cpvo.europa.eu Sito Internet: https://cpvo.europa.eu o cpvo.europa.eu
Visite:	3 Boulevard Foch 49100 Angers Francia

3. Lingue

Le domande all'Ufficio e i documenti necessari per la presentazione delle domande devono essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'UE. La lingua in cui è inizialmente presentata la domanda definisce la lingua della procedura dinanzi all'Ufficio. Il richiedente, o il titolare della privativa, può successivamente richiedere la registrazione di una lingua procedurale diversa, in particolare in caso di trasferimento della richiesta, della privativa o del rappresentante.

I moduli di domanda e i questionari tecnici generali sono disponibili in inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese.

Il certificato di concessione di privativa sarà rilasciato nella lingua indicata nel modulo di richiesta dal richiedente.

Qualsiasi parte nella procedura può utilizzare qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea.

¹ Creato dal Regolamento del Consiglio (CE) n°2100/94 del 27/7/1994 che istituisce un regime di protezione comunitaria per ritrovati vegetali (GO n° L 227, 1.9.1994)

4. Pubblicazioni

4.1 Bollettino ufficiale dell'Ufficio

Ogni anno vengono pubblicati 6 numeri del Bollettino ufficiale dell'Ufficio, a cadenza bimestrale, ogni mese pari, sul sito Web dell'UCVV. Il bollettino contiene informazioni sulle domande e concessioni di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sulle proposte di denominazione varietale, sulle domande ritirate, i provvedimenti amministrativi emessi, sull'estinzione delle privative, sui ricorsi e fornisce un elenco dei richiedenti e dei titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali, dei costitutori originali delle varietà e i rappresentanti legali, delle denominazioni varietali proposte e di quelle approvate e altre informazioni in materia. Ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento 2100/94, la protezione provvisoria ha effetto dalla data di pubblicazione della domanda di privativa nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio.

La pagina web « Presentazione del materiale vegetale agli Uffici d'esame incaricati - Pubblicazione S2/S3 », disponibile sul sito web dell'UCVV, fornisce ai richiedenti una versione consolidata delle scadenze per la presentazione delle domande e dei requisiti per la presentazione del materiale vegetale, per specie, e secondo gli uffici d'esame attualmente incaricati di effettuare l'esame tecnico DUS per conto dell'UCVV.

In relazione alle specie per le quali non è stato designato un ufficio d' esame nell'UE, la pubblicazione S3 contiene informazioni sulle autorità cooperanti nei paesi terzi.

Il contenuto della presente pubblicazione S2/S3 è aggiornato quotidianamente. Inoltre, una volta all'anno (metà febbraio), il contenuto è estratto e pubblicato in un documento pdf sul sito web dell'UCVV.

4.2 Rapporto annuale

Ogni anno l'Ufficio pubblica una relazione annuale con la quale fornisce un resoconto delle principali attività dell'Ufficio che hanno avuto luogo durante l'anno precedente. Fornisce inoltre in allegato un elenco delle varietà protette al 31 dicembre di ogni anno, nonché i nomi dei titolari delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, dei costitutori originari delle varietà e dei rappresentanti legali. Il rapporto annuale e i suoi allegati sono pubblicati in formato elettronico sul sito web dell'UCVV e sono anche disponibili sul sito web dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (<https://publications.europa.eu>)

4.3 Il sito internet dell'Ufficio

Il suo indirizzo è <https://cpvo.europa.eu>. Questo sito fornisce, tra le altre, informazioni relative a l'organizzazione dell'Ufficio, i contatti utili, la legislazione in vigore, le informazioni per i richiedenti, i moduli, l'elenco delle domande presentate e delle privative concesse, nonché notizie regolarmente aggiornate.

.Le domande online si presentano attraverso la User Area dell'UCV. Nel caso di prima domanda onlinedovrà creare il proprio account temporaneo a partire dal sito (MyPVR/Online Applications). Riveverà successivamente il login definitivo.

Gli utenti sono invitati a consultare regolarmente i loro dossier attraverso la User Area dell'UCVV "MyPVR", come indicato nei relativi termini e condizioni, e a utilizzare il Communication Centre per i messaggi relativi ai dossier

5. La domanda di PCRv: Quando? Dove? Come? Da chi?

5.1 Quando?

Una privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa solo se la varietà è nuova. La varietà non sarà considerata nuova se i componenti della varietà o il materiale raccolto della varietà depositata sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi con il consenso del costitutore:

- sul territorio dell'UE più di un (1) anno prima della data della domanda;
- al di fuori dell'UE più di quattro (4) anni o, nel caso di alberi e viti per più di sei (6) anni, prima della data della domanda.

Il richiedente è tenuto a garantire che vendite o cessioni analoghi della varietà non abbiano avuto luogo prima di quanto sopra indicato.

I seguenti casi di cessione di materiale dalla varietà non pregiudicano la novità:

- Cessione ad un organismo ufficiale a scopi conformi alla legge o a terzi sulla base di un contratto o altro rapporto giuridico, ai soli fini di produzione, di riproduzione, moltiplicazione, di condizionamento o dell'immagazzinamento, purché il costitutore conservi il diritto esclusivo di cessione e che non vi sia ulteriore cessione a terzi.
- La cessione di materiale prodotto da piante coltivate su base sperimentale o al fine di creare, scoprire e sviluppare altre varietà, e che non viene utilizzato per una nuova riproduzione o moltiplicazione, a meno che non si faccia riferimento a questa varietà ai fini di questa cessione.
- La cessione se dovuta o conseguente al fatto che il costitutore ha esposto la varietà in una mostra ufficiale o ufficialmente riconosciuta.

Nello stabilire la data della prima cessione della varietà depositata o degli attestati forniti dal richiedente per giustificare la richiesta di modifica di tale data, l'UCVW controllerà la data in cui la **consegna fisica** a scopo commerciale ha avuto luogo, al momento della consegna dei componenti della varietà o del materiale raccolto.

Come regola generale, la data di **consegna fisica** dei componenti della varietà o del materiale raccolto - come indicato sulla bolla di consegna o di spedizione - determinerà la prima data di sfruttamento commerciale della varietà ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di base. Tuttavia, nel caso in cui il richiedente richieda la registrazione di una data diversa, verrà preso in considerazione qualsiasi attestato in possesso dell'UCVW, ad esempio i contratti conclusi allo scopo di cedere la proprietà del materiale vegetale in questione.

5.2 Dove?

Esistono due opzioni per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali: il sistema di domanda online o l'invio dei moduli cartacei all'Ufficio per posta.

Informazioni dettagliate sul sistema di domanda online sono disponibili sul sito Web dell'Ufficio (guida online).

Nel caso si decida di presentare la domanda in forma cartacea, si prega di seguire le seguenti istruzioni:

È possibile inoltrare la domanda direttamente all'Ufficio o ad uno degli organismi nazionali degli Stati membri elencati nel Bollettino ufficiale dell'UCVW (parte B), a scelta del richiedente. Una data di deposito e una data di priorità possono essere assegnate sulla base della prima data di ricezione ad entrambi gli uffici. Tuttavia, se la richiesta viene inviata tramite un organismo nazionale, occorre tener presente quanto segue:

- L'organismo nazionale non è abilitato a esaminare le domande, e si limita a svolgere un ruolo di "cassetta della posta", inoltrando i documenti ricevuti direttamente all'Ufficio.
- E' indispensabile informare direttamente l'Ufficio dell'avvenuta presentazione della domanda all'organismo nazionale inviando una notifica "Articolo 49" all'Ufficio. In caso contrario potrebbe essere assegnata una data di domanda successiva alla data di inoltro.
- Il modulo di domanda, il questionario tecnico e, se applicabile, il questionario tecnico confidenziale e le fotografie, devono essere forniti in originale (non è necessario fornire copie) agli organismi nazionali. Se le domande vengono presentate direttamente all'Ufficio, è richiesto un solo originale per modulo.
- In tutti i casi, il pagamento della tasse di domanda deve essere effettuato direttamente sul conto bancario dell'UCV.

5.3 Come?

Come indicato in precedenza, le domande online si dovranno presentare attraverso la User Area dell'UCVV. Gli utenti elettronici dovranno compilare le versioni digitalizzate del modulo di domanda e del questionario tecnico e potranno allegare le versioni scansionate dei documenti originali richiesti (ad esempio, l'atto di cessione, il modulo di designazione del rappresentante legale, i documenti a sostegno di una richiesta di priorità, la prova di pagamento, ecc.)

Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito web dell'Ufficio nel caso in cui si desideri presentare una domanda cartacea. Le domande cartacee devono essere inviate per posta o consegnate a mano all'Ufficio.

I moduli da compilare dal richiedente di privativa possono essere scaricati dal sito Web dell'Ufficio (vedi sopra) o possono essere ordinati. (Al momento dell'ordine, indicare la lingua dei moduli e della specie in questione).

Si attira l'attenzione sui seguenti moduli:

a) Modulo di domanda

E' il modulo fondamentale per stabilire la data di deposito della domanda, parallelamente al questionario tecnico. Si prega di leggere la "Nota esplicativa per completare il modulo di domanda", di compilare il modulo con grande attenzione, di rispondere a tutte le domande o indicare "non applicabile" se necessario. L'allegato I fornisce informazioni utili sulle modalità di compilazione di questo modulo.

Trasmissione di titoli di privativa comunitaria da parte dell'Ufficio e obbligo di fornire un indirizzo e-mail

I titoli di privativa comunitaria sono inviati ai titolari o ai loro rappresentanti solo elettronicamente. Per consentire all'Ufficio di trasmettere documenti elettronici, tutti i richiedenti che non hanno nominato un rappresentante legale e tutti i rappresentanti legali devono fornire un indirizzo di posta elettronica nel modulo di richiesta.

b) Questionario tecnico

Il questionario tecnico contiene le informazioni fondamentali necessarie per lo svolgimento dell'esame tecnico. Il consiglio di amministrazione dell'UCVV ha adottato dei protocolli per le prove tecniche per le specie più importanti. Per i generi e le specie botanici per i quali l'Ufficio non abbia ancora adottato tali protocolli, occorre utilizzare il questionario tecnico generale dell'Ufficio. Nel caso di specie ornamentali, devono essere utilizzati questionari tecnici specifici per tipo di coltura (ad esempio piante in vaso). I questionari tecnici per le specie più importanti possono essere scaricati dal sito Web dell'Ufficio. Se il questionario tecnico richiesto non è disponibile online, contattare l'Ufficio.

c) Questionario tecnico (parte confidenziale)

Questo modulo offre ai costitutori di varietà **ibride** la possibilità di richiedere un trattamento confidenziale dei dati relativi ai componenti.

d) Proposta di denominazione varietale

Sebbene non sia obbligatorio presentare la proposta di denominazione varietale contemporaneamente alla domanda, è opportuno che essa sia presentata al più presto per evitare ritardi nella concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (non va dimenticato che ogni proposta va pubblicata sul Bollettino dell'Ufficio e che occorre attendere poi tre mesi per consentire la presentazione di eventuali opposizioni). È possibile presentare una proposta di denominazione varietale attraverso il modulo elettronico dedicato, disponibile nella dashboard della User Area "MyPVR". In virtù del Regolamento n° 2100/94 del Consiglio e del Regolamento di esecuzione n° 874/2009, l'Ufficio è obbligato a respingere una domanda in assenza di proposta di denominazione varietale, anche se sono state completate tutte le altre procedure (es. l'esame tecnico).

Il database centralizzato delle denominazioni delle varietà (chiamato "Variety Finder") è disponibile sul sito Web dell'Ufficio e può essere utilizzato dai richiedenti per verificare la somiglianza delle denominazioni.

Una designazione provvisoria (riferimento del costituente) DEVE essere indicata al momento della presentazione della domanda.

e) Modulo di notifica

Da utilizzare soltanto se si ricorre al sistema degli organismi nazionali ("cassetta della posta") per informare direttamente l'Ufficio.

f) Informazioni dettagliate sul pagamento

Le informazioni necessarie all'Ufficio per stabilire la causale di ogni pagamento ricevuto. Si consiglia caldamente di compilare questo modulo per ogni versamento effettuato a favore dell'Ufficio, indicando il nome della banca, il nome dell'ordinante se diverso dal richiedente o dal rappresentante legale, e l'importo totale trasferito all'Ufficio. Si prega di non includere i dettagli del proprio conto bancario in questo modulo. La contabilità dell'ufficio la contatterà se necessario.

g) Presentazione di fotografie a colori per determinate categorie di domanda

È obbligatorio, nel presentare la domanda, allegare al questionario tecnico fotografie a colori in duplice copia per tutte le varietà di frutta e specie ornamentali. Vista la necessità delle fotografie per la realizzazione dell'esame tecnico, i richiedenti sono invitati a fornire una fotografia dell'intera pianta e, se occorre, una fotografia ravvicinata del fiore o del frutto o di qualsiasi altra parte interessata della pianta (consultare la nota esplicativa disponibile sul sito web dell'Ufficio).

5.4 Da chi?

Una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da organismi assimilati alle persone giuridiche ai sensi della legislazione applicabile. Una domanda può essere presentata congiuntamente da due o più persone che soddisfano queste condizioni.

Se due o più richiedenti che agiscono insieme non nominano un rappresentante per la procedura di domanda, il primo richiedente indicato nella domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sarà considerato anche il rappresentante in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio (compreso l'abbandono della tutela), a meno che l'Ufficio non riceva informazioni contrarie.

I richiedenti provenienti da paesi non membri UE devono nominare un rappresentante domiciliato o con sede o stabilimento nel territorio dell'Unione Europea. I moduli necessari sono disponibili sul sito Web dell'Ufficio.

Il rappresentante legale

- **Con domicilio fuori dal territorio dell'Unione europea**

Se il richiedente non ha il domicilio la sede o uno stabilimento nel territorio dell'Unione europea, dovrà nominare un rappresentante legale avente domicilio in uno stato membro dell'Unione, al cui indirizzo l'Ufficio potrà inviare ogni eventuale comunicazione. In tal caso, il rappresentante legale non potrà essere un lavoratore subordinato del richiedente. Il modulo di designazione di un rappresentante legale può essere scaricato dal sito web o inviato via mail a chi ne fa domanda.

- **Con domicilio sul territorio dell'Unione europea**

Se il richiedente ha il domicilio la sede o uno stabilimento nel territorio dell'Unione europea, non è obbligato a nominare un rappresentante legale, anche se tale possibilità non gli è preclusa. In tal caso, il rappresentante legale non può essere un lavoratore dipendente del richiedente.

Il mandatario

Se il richiedente è una persona giuridica (per esempio una società) e non una persona fisica, occorre comunicare all'Ufficio il nome e l'indirizzo della persona fisica incaricata a rappresentare la società, conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

Il costitutore iniziale e il diritto di presentare una domanda

Se il costitutore non è il richiedente, DEVE essere fornito un atto di cessione dei diritti.

Il costitutore (il cedente) deve aver ceduto i suoi diritti al fine di assegnare i diritti di presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (PCRVR) e di possedere un titolo di PCRVR a nome del richiedente (il cessionario). Nessuna data di domanda sarà assegnata senza prove documentali valide che indichino su quale base il richiedente abbia acquisito il diritto alla protezione comunitaria delle varietà vegetali.

6. Documenti originali

Domande online:

Gli utenti elettronici (richiedenti o rappresentanti legali) devono solo allegare documenti di cessione scannerizzati e i moduli scannerizzati per la designazione di un rappresentante legale. L'Ufficio si riserva il diritto di richiedere un documento "cartaceo" originale in caso di dubbi sulla veridicità del documento.

Gli utenti che hanno optato per la comunicazione elettronica con l'Ufficio devono inviare uno qualsiasi dei documenti elencati di seguito tramite la User Area "MyPVR", utilizzando uno dei moduli elettronici specifici disponibili dal proprio dashboard, oppure il Communication Centre o il modulo elettronico dedicato ai "Legal Proceedings".

Richieste cartacee:

I moduli di domanda presentati dalle parti nella procedura devono recare una firma originale.

Per quanto riguarda gli altri moduli e le prove documentali, compresi gli atti di cessione e i moduli di designazione di un rappresentante (o mandato), possono essere fornite delle copie.

Gli utenti che non hanno optato per la comunicazione elettronica con l'Ufficio possono inviare i documenti elencati di seguito sia come lettera firmata allegata a un messaggio di posta elettronica (da inviare esclusivamente al seguente indirizzo dell'Ufficio: cpvo@cpvo.europa.eu) sia come lettera originale firmata per posta.

Elenco dei documenti interessati:

- un documento inviato a sostegno di una domanda di CPVR già presentata (NB: non il modulo di domanda in sé),
- un documento inviato in risposta a una lettera dell'Ufficio che fissa un termine di risposta (utenti elettronici tramite il Centro di comunicazione),
- una proposta di denominazione varietale (gli utenti elettronici tramite il modulo elettronico "Denominations" dal dashboard di MyPVR),

- una dichiarazione di ritiro di una domanda (gli utenti elettronici possono accedere al modulo elettronico "Withdrawal of active files" dal dashboard di MyPVR),
- una dichiarazione di rinuncia a un CPVR (gli utenti elettronici possono accedere al modulo elettronico "Surrender of granted files" dal dashboard di MyPVR),
- un'opposizione alla concessione di un CPVR (gli utenti elettronici possono accedere al modulo elettronico "Legal Proceedings"),
- una notifica di ricorso contro una decisione dell'Ufficio (gli utenti elettronici possono accedere al modulo elettronico "Legal Proceedings"),
- una dichiarazione scritta che illustri i motivi del ricorso (utenti elettronici tramite il modulo elettronico "Legal Proceedings"),
- una domanda di nullità (utenti elettronici tramite il modulo elettronico "Legal Proceedings").

I seguenti documenti possono essere inviati per fax, per posta o elettronicamente come allegato ad un messaggio di posta elettronica inviato esclusivamente al seguente indirizzo: cpvo@cpvo.europa.eu:

- un'opposizione contro la concessione di una PCRV,
- notifica di ricorso contro una decisione dell'Ufficio,
- memoria scritta che illustri i motivi del ricorso,
- un documento inviato a supporto di una domanda PCRV già depositata, comprese le proposte di denominazione varietale (NB: non il modulo di domanda stesso, le nuove domande CPVO devono essere depositate online o essere inviate per posta o consegnata personalmente all'Ufficio),
- un documento inviato in risposta ad una comunicazione dell'Ufficio in cui è fissata una scadenza per la risposta,
- una dichiarazione di rinuncia di una PCRV
- una dichiarazione di ritiro di una domanda.

In caso di dubbio, l'Ufficio può richiedere documenti cartacei originali o copie certificate.

7. Tasse - Finalità, importo, modalità e scadenza per il pagamento

Nel giugno 2023, il Regolamento relativo alle tasse² è stato modificato [dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1104 della Commissione, del 6 giugno 2023] per quanto riguarda gli importi dovuti per la tassa di ricorso, le tasse annuali e le tasse relative alle prove tecniche. Gli importi in vigore sono elencati nell'allegato II.

L'importo delle tasse è pagabile in Euro tramite bonifico bancario sul seguente conto bancario:

CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE

Codice banca 17906	Codice distintivo 00032	N° del conto 15866548000	Codice identificazione 44
IBAN International Bank Account Number FR76 1790 6000 3215 8665 4800 044		BIC Bank Identification Code / SWIFT AGRIFRPP 879	

L'Ufficio non accetta pagamenti in contanti o assegni.

Tutte le commissioni bancarie sui bonifici effettuati a favore dell'Ufficio sono a carico dell'ordinante, tranne in caso di bonifici internazionali che beneficiano di riduzioni delle spese bancarie (applicabile ai bonifici bancari effettuati in Euro fino a un limite di 50.000 Euro all'interno dell'UE, utilizzando i codici IBAN e BIC sopra indicati).

² Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31/05/1995, modificato dai regolamenti (CE) n. 329/2000 del 12/02/2000, n. 569/2003 del 29/03/2003, n. 1177/2005 del 21/07/2005, n. 2039/2005 del 14/12/2005, n. 572/2008 del 20/06/2008, n. 1294/2014 del 04/12/2014, n. 2016/2141 del 06/12/2016 e n. 2023/1104 del 06/06/2023. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito Web <https://cpvo.europa.eu>.

Le scadenze per il pagamento delle tasse sono indicate anche nell'[allegato II](#).

Particolare attenzione va dedicata al pagamento della tassa di domanda che copre il trattamento amministrativo della vostra richiesta, compresa la concessione della tutela comunitaria da parte dell'Ufficio. Si prega di procedere come segue: se si presenta una domanda di PCR/V, va effettuato un bonifico bancario (o da conto postale) per l'importo di **800 Euro** in caso di domanda cartacea o **450 Euro** in caso di richiesta online, da versare sul conto bancario dell'Ufficio. Si prega vivamente di compilare il modulo "Informazioni dettagliate sul pagamento", in particolare se si effettuano pagamenti per diverse domande.

Per tutte le tasse successive legate alla domanda presentata, l'Ufficio invierà una nota di addebito recante chiaramente indicata la data di scadenza per il versamento.

Per quanto riguarda la tassa d'esame, si noti che per il primo periodo di cultura, la tassa è dovuta e deve essere pagata entro la data di chiusura per la ricezione del materiale di esame tecnico. Si noti che se il termine indicato nella nota di addebito è scaduto, in assenza di ritiro della domanda da parte del richiedente la tassa d' esame rimane dovuta indipendentemente dal fatto che il materiale vegetale da sottoporre a prova sia stato consegnato e accettato o meno dall'ufficio d'esame. La tassa pagata non sarà rimborsata.

Nel caso di un esame pluriennale, la tassa d'esame per ciascun periodo culturale successivo è esigibile e deve essere pagata al più tardi un mese prima della data dell'anniversario della data di chiusura per la ricezione del materiale.

Se non si è in grado di presentare il materiale vegetale necessario per l'esame tecnico o qualora si desideri interrompere la procedura per altri motivi, si può decidere di ritirare la domanda prima della scadenza della nota di addebito per evitare il pagamento della tassa d'esame. Se il ritiro di una domanda è effettuato dopo la data di scadenza della relativa nota di addebito, la tassa rimane dovuta e la tassa pagata non sarà rimborsata.

La data di scadenza del pagamento è la data in cui l'importo della tassa deve essere accreditato sul conto bancario dell'UCVV. Pertanto, i pagamenti devono essere effettuati con sufficiente anticipo per compensare eventuali ritardi nell'elaborazione del pagamento da parte della banca.

Il pagamento della tassa d'esame o della tassa di acquisizione di una relazione d'esame, resta dovuto in caso di rigetto della domanda per mancato pagamento della stessa.

8. Aspetti Procedurali

8.1 Moduli di avviso di ricevimento

8.1.1 Domanda completa ("modulo R-Form")

Una volta che la domanda è giunta all'Ufficio e soddisfa tutte le condizioni previste dall'Art. 50 del Regolamento 2100/94 del Consiglio, l'Ufficio invia al richiedente un avviso di ricezione o, qualora sia stato nominato un rappresentante legale, a quest'ultimo, indicando la data di presentazione della domanda e il numero di deposito della domanda. Si consiglia di leggere attentamente il modulo poiché, pur essendo stata già fissata la data della domanda, l'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni. Occorre indicare il numero di domanda in tutte le comunicazioni indirizzate all'Ufficio relative alla varietà vegetale.

8.1.2 Domanda incompleta ("modulo No-Form")

Se la domanda non soddisfa le condizioni previste dall'Art. 50 del regolamento 2100/94 del Consiglio, viene inviato ai richiedenti un "modulo No-Form" con indicati tutti i dati mancanti. La data di deposito della domanda sarà fissata soltanto una volta forniti tali dati e comunque non oltre un mese dopo la data di emissione del "modulo No-Form".

8.1.3 Il modulo "C-Form"

Un "modulo C" viene inviato al richiedente quando la tassa di domanda viene ricevuta due settimane dopo l'emissione del "modulo R". L'Ufficio comunica la data della domanda aggiornata a seguito del ritardo nel pagamento.

Un "modulo C" può anche essere inviato per informare il richiedente del seguito dato alla ricezione del suo file. Se, ad esempio, l'Ufficio riceve tutte o parte o nessuna delle informazioni mancanti, emette un "Modulo C", indicando che la richiesta è valida e completa o che alcune informazioni sono mancanti.

8.2 Pubblicazione

L'Ufficio pubblica un Bollettino ufficiale a cadenza bimestrale. In esso sono indicate tutte le modifiche al registro dell'Ufficio apportate nei due mesi precedenti.

È importante ricordare che sul Bollettino ufficiale dell'Ufficio saranno pubblicate soltanto le domande complete (ovvero quelle per cui è stata fissata la data di deposito) e per le quali sono state pagate le relative tasse. La pubblicazione di una domanda è importante perché essa determina la "tutela provvisoria" prevista dall'articolo 95 del Regolamento di base.

8.3 Esame tecnico

Constatato che nulla osta al proseguimento dell'iter della domanda, l'Ufficio organizza l'esame tecnico. L'esame tecnico di una varietà, che serve a valutarne la distinzione, l'uniformità e la stabilità, viene svolto dagli uffici d'esame incaricati dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio e retribuiti dall'Ufficio stesso.

La decisione sul luogo dove verrà effettuato l'esame può dipendere dai seguenti criteri: scelta del costituente, origine geografica della varietà, origine geografica della varietà, concentrazione delle domande di una stessa specie (applicabile solo alle specie con meno di 5 domande all'anno), vicinanza alla sede del costituente, del richiedente o del rappresentante legale.. Questa decisione è presa esclusivamente dall'Ufficio.

Una volta designato l'ufficio d'esame, il richiedente riceve una richiesta dall'Ufficio per la presentazione del materiale vegetale, in cui sono indicati il tipo di materiale, la quantità e la qualità richieste e l'indirizzo cui tutto ciò va recapitato. Tutte le questioni relative all'esame tecnico vengono risolte tra il richiedente e l'Ufficio e non tra il richiedente e l'ufficio d'esame. Qualunque accordo concluso direttamente tra il richiedente e l'ufficio d'esame senza la partecipazione dell'Ufficio rischia di invalidare l'intera procedura.

È importante ricordare che il mancato invio del materiale può determinare il rigetto della domanda.

Per alcune specie e in condizioni specifiche ben definite, l'UCVV potrebbe autorizzare un rinvio delle prove tecniche. Le "Regole di rinvio delle prove tecniche" (Postponement of testing rules) sono disponibili sul sito web dell'UCVV alla voce "Invio di materiale vegetale" (Submission of plant material).

Per gli esami tecnici che prevedono più di un periodo di coltura, il richiedente riceve una relazione provvisoria per ogni fase dell'esame (se le prove si svolgono in più anni), e una relazione conclusiva al termine dell'esame stesso. I richiedenti hanno quindi 2 mesi per trasmettere all'Ufficio eventuali osservazioni sui risultati contenuti nelle relazioni.

8.4 Utilizzo di relazioni tecniche precedenti

Se è già stato effettuato o è in corso di svolgimento un esame tecnico di una determinata varietà, per ottenere la privativa nazionale per ritrovati vegetali o per entrare nell'elenco nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, l'Ufficio può considerare le relazioni d'esame delle autorità competenti valide per giungere ad una decisione sulla domanda di PCR. Tutto ciò vale però soltanto per le relazioni d'esame emesse da uffici d'esame dell'Unione europea e accreditati dal Consiglio d'amministrazione dell'UCVV, o da un centro d'esame di un paese membro dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) o una parte dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("TRIPS") e nei casi in cui l'esame tecnico sia stato condotto conformemente alle condizioni indicate al paragrafo 8.3.

8.5 Data di scadenza dei periodi di esame

L'Ufficio fissa le date di scadenza e di presentazione del materiale vegetale. La data di scadenza rappresenta la data ultima entro la quale occorre far pervenire la domanda completa (la domanda deve aver ottenuto una data di domanda) all'Ufficio per richiedere l'inclusione della varietà oggetto della domanda nell'esame condotto nella successiva stagione di coltura.

Le date di scadenza e di presentazione del materiale vegetale sono pubblicate nella pagina web "Presentazione del materiale vegetale agli Uffici d'esame incaricati - Pubblicazione S2/S3".

9. Denominazioni Varietali

Le norme relative alla denominazione varietale, di importanza fondamentale, definite nel documento "Linee guida del Consiglio di amministrazione relative all'articolo 63" disponibili sul sito web dell'Ufficio, si fondano sull'articolo 63 del regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali.

La procedura di approvazione di una denominazione varietale prevede diverse fasi. La proposta di denominazione varietale presentata all'Ufficio viene esaminata. Qualora sussista un impedimento all'approvazione della denominazione, il richiedente è invitato a inviare commenti o presentare una nuova proposta. Se non esistono impedimenti, la nuova denominazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b., del Regolamento del Consiglio, è possibile presentare un'opposizione alle denominazioni varietali proposte, entro un termine di tre mesi che decorre dalla pubblicazione della proposta di denominazione. Qualora non sia presentata alcuna opposizione né alcuna osservazione da parte di altre autorità competenti, la denominazione varietale è pronta per essere approvata. Questa approvazione ha luogo contemporaneamente alla decisione di concedere il titolo di protezione. Una volta approvata la denominazione e concessa la privativa, la denominazione stessa deve essere usata obbligatoriamente da parte di chi offra o ceda per scopi commerciali i costituenti della varietà protetta.

Se alla denominazione è associato un marchio, la denominazione varietale deve essere facilmente riconoscibile come tale.

10. Processo Decisionale

Alla conclusione dell'esame tecnico, il richiedente ha la possibilità di inviare commenti sulla relazione d'esame tecnico e la descrizione varietale. Se non è emerso alcun impedimento all'approvazione della denominazione varietale ed è scaduto il periodo valido per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del richiedente, l'Ufficio adotta un provvedimento amministrativo riguardo alla domanda di registrazione. Il comitato, che agisce sotto l'autorità del presidente dell'Ufficio, è composto da due membri qualificati sul piano tecnico ed uno qualificato su quello giuridico.

11. Privativa Comunitaria per Ritrovati Vegetali

La privativa concessa resta valida per un periodo massimo di 25 anni, o di 30 anni per le specie viticole, arboree, per le varietà di patata, *Asparagus officinalis* L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, purché vengano regolarmente versate le tasse annuali.

Va osservato che, fatta eccezione per le specie viticole ed arboree, la protezione massima di trent'anni è soggetta a una riduzione, calcolata in anni interi, corrispondente a qualsiasi periodo di protezione effettiva in uno Stato membro anteriormente alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Al fine di rendere disponibili le informazioni sul periodo massimo di protezione in un formato facilmente accessibile, la 'S2/S3 publication' sul sito web dell'UCVW fornisce tali informazioni nella colonna 'Category', codificate con le lettere A, B, o C.

Categoria A: specie arboree e viticole ai sensi dell'articolo 10 (1) (b) e dell'articolo 19 (1) del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio:

- Periodo di grazia di sei anni per il rispetto del requisito di novità per le commercializzazioni al di fuori dell'UE
- Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: 30 anni senza detrazione dei periodi di protezione maturati in un altro paese prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Categoria B: Generi o specie per i quali il Consiglio ha previsto un periodo di protezione prolungato a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio:

- *Asparagus officinalis* L., patate, gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali
- Periodo di grazia di quattro anni per il rispetto del requisito della novità per le commercializzazioni al di fuori dell'UE
- Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: 30 anni, detratti il periodo di protezione nazionale più lungo in uno Stato membro dell'UE prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La detrazione è effettuata in anni interi per un periodo massimo di cinque anni.

Categoria C: Generi o specie che non rientrano nelle categorie A o B:

- Periodo di grazia di quattro anni per il rispetto del requisito della novità per le commercializzazioni al di fuori dell'UE
- Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: 25 anni senza detrazione dei periodi di protezione maturati in un altro paese prima della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Categoria "A o B", "A, B o C" e "B o C":

- Generi comprendenti specie appartenenti a più di una delle categorie di cui sopra. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alla specie in questione.

Categoria "*":

- In attesa di classificazione in una delle categorie di cui sopra.

12. Ricorso

Ai sensi dell'articolo 67 del regolamento del Consiglio 2100/94, le seguenti decisioni sono impugnabili:

Nullità - art. 20

Annullamento della privativa - art. 21

Opposizioni contro la concessione della privativa - articolo 59

Rigetto della domanda - art. 61

Concessione della privativa - art. 62

Approvazione / rigetto della denominazione - art. 63

Modifica della denominazione - art. 66

Provvedimenti sulle penali in caso di mancato pagamento - art. 83,

Decisione di ripartizione delle spese - art. 85

Decisione di iscrizione o soppressione di un'indicazione nel registro - art. 87

Provvedimento di rifiuto dell'accesso a documenti o prove di coltura - art. 88

Decisione su una domanda di licenza obbligatoria - art. 29

Conseguenze di un cambio di titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Art. 100

(negli ultimi due casi, in alternativa al ricorso, è possibile presentare ricorso direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 74).

I ricorsi devono essere inviati al registro della Commissione di ricorso dell'UCVW.

Scadenze:

- Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla notifica della decisione dal destinatario della decisione, o da qualsiasi altra persona direttamente e personalmente interessata dalla decisione entro due mesi dalla pubblicazione della decisione.
- dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso da presentare entro quattro mesi dalla suddetta notifica o pubblicazione.

Al ricevimento del ricorso, il registro della commissione di ricorso invierà un avviso di ricezione, chiederà la presentazione della dichiarazione entro il termine previsto e invierà una richiesta di versamento del primo terzo della tassa di domanda di 500 Euro.

Se vi sono due parti nella procedura di ricorso, una parte ricorrente e l'Ufficio, il registro richiederà una revisione interlocutoria da parte del comitato che ha preparato la decisione. Se questo comitato considera ricevibile e fondato il ricorso, rettifica la decisione. I restanti due terzi della tassa di domanda (1.000 Euro) saranno dovuti se il comitato non rettifica la decisione e se il ricorso viene deferito alla commissione di ricorso.

Se vi sono più di due parti nella procedura di ricorso, non vi è alcuna revisione interlocutoria e il ricorso viene prontamente rinviato alla commissione di ricorso.

Le decisioni della commissione di ricorso sono disponibili sul nostro sito Web nel database "PVR Case Law Database".

13. Mancato rispetto di una scadenza - Rimessione in termini

Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio 2100/94, qualsiasi parte nelle procedure dinanzi all'Ufficio che non sia stata in grado di rispettare una scadenza attribuita dall'Ufficio, sarà, su sua richiesta, reintegrata nei suoi diritti se può dimostrare che ha preso tutte le dovute precauzioni richieste dalle circostanze, e di aver soddisfatto le seguenti condizioni di una richiesta di *Restitutio in integrum*.

1. Presentare una richiesta scritta all'UCVV entro due mesi dalla fine dell'impedimento. Si noti che questa richiesta è ammissibile purché non si superi il termine di un anno dalla scadenza non rispettata;
2. La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni invocati a sostegno della stessa, dimostrando che tutte le dovute precauzioni richieste dalle circostanze per rispettare la scadenza sono state prese;
3. l'atto non compiuto deve essere ultimato entro due mesi dalla cessazione dell'impedimento.

Le seguenti scadenze non possono essere oggetto di una richiesta di restituzione:

1. scadenza per la presentazione di una domanda di rimessione in termini
2. scadenza relativa alle richieste di diritto di priorità rispetto ad una domanda precedente, cfr. sezione 52, paragrafi 2, 3 e 5, del Regolamento del Consiglio 2100/94.

Una decisione dell'Ufficio di rifiuto di una rimessione in termini non può essere impugnata.

Nelle procedure di ricorso, viene presentata una richiesta di rimessione in termini al registro della commissione di ricorso.

14. Rinuncia alla Privativa/Ritiro della Domanda

Rinunce e ritiri dovranno essere inviati elettronicamente all'Ufficio dagli utenti elettronici attraverso il modulo disponibile nella User Area 'MyPVR'. Le rinunce e ritiri possono presentarsi anche tramite una dichiarazione debitamente firmata e inviata via e-mail in caso di malfunzionamento della User Area.

Se richiesti, i documenti sananti le irregolarità rilevate, sono inviati attraverso il menu 'Send documents' di MyPVR o attraverso il Communication Centre.

Gli utenti che non hanno optato per la comunicazione elettronica con l'Ufficio possono inviare le loro richieste di rinuncia e ritiro sia con lettera firmata allegata a un messaggio di posta elettronica (da inviare esclusivamente al seguente indirizzo dell'Ufficio: cpvo@cpvo.europa.eu) sia per posta.

Solo il titolare può abbandonare le sue privative comunitarie per ritrovati vegetali. Il titolare di una privativa può autorizzare un rappresentante legale ad abbandonare un titolo per procura. In tal caso, il mandato deve fare esplicito riferimento ad un'autorizzazione concessa al rappresentante legale di abbandonare una privativa a nome del titolare della privativa.

L'Ufficio invia sempre la conferma della registrazione di rinunce e ritiri.

Non è possibile revocare una dichiarazione di rinuncia o ritiro oltre la mezzanotte del giorno della richiesta (ora local dell'UCVV).

14.1 Rinuncia

Per essere esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale successiva, la domanda di rinuncia deve pervenire all'Ufficio prima dell'anniversario della data in cui è stata concessa la privativa. Qualora tale data sia già passata, la tassa annuale deve essere pagata.

14.2 Ritiro

Per le domande ritirate dopo la scadenza del pagamento della tassa d'esame (indipendentemente dal fatto che il materiale vegetale sia stato consegnato e accettato, dall'ufficio d'esame, per le prove tecniche o meno), la tassa versata per l'esame tecnico non sarà rimborsata. Per evitare tale situazione, il ritiro di una domanda deve pervenire all'Ufficio al più tardi alla data di scadenza del pagamento della tassa d'esame, come indicato nella rispettiva nota di addebito.

15. Esercizio della privativa

Il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha la facoltà di effettuare determinati atti in ordine alla varietà protetta. Altre parti che intendano compiere quegli stessi atti devono prima ottenere l'autorizzazione del titolare, che può fissare condizioni e limitazioni a tale autorizzazione. Gli atti in oggetto sono:

- a) produzione o riproduzione (moltiplicazione);
- b) condizionamento a fini di moltiplicazione;
- c) messa in vendita;
- d) vendita o altra commercializzazione;
- e) esportazione dalla Comunità;
- f) importazione nella Comunità;
- g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

La privativa si applica ai prodotti del raccolto della varietà (ad esempio, frutta e fiori importati nella Comunità) soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare non abbia avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto sul luogo di produzione.

Una deroga al diritto è l'esclusione cosiddetta "dei semi ottenuti dalla coltivazione" prevista dall'articolo 14 del regolamento del Consiglio ed applicabile soltanto a determinate specie agricole.

L'articolo 15 elenca cinque categorie di atti non rientranti nella privativa comunitaria, tra i più importanti dei quali figurano:

- 1) atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali;
- 2) atti effettuati per scopi sperimentali;
- 3) atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare altre varietà.

16. Divieto di tutela cumulativa

Il sistema di privative comunitarie per i ritrovati vegetali non intende sostituirsi ai sistemi nazionali, ma piuttosto coesistere con essi in forma alternativa. Pertanto, va sottolineato che non è possibile usufruire contemporaneamente della privativa nazionale e di quella comunitaria per una stessa varietà. Analogamente, una privativa comunitaria non può coesistere con un brevetto. Se per una varietà è stata concessa la PCRV, una privativa nazionale o un brevetto accordati successivamente per la stessa varietà sono inefficaci. Qualora la PCRV sia stata accordata dopo la concessione di una privativa nazionale o di un brevetto, l'effetto della privativa nazionale o del brevetto è sospeso per la durata della PCRV.

17. Richiesta di copie certificate delle relazioni d'esame, moduli di domanda e certificati di protezione

17.1 Richiesta di copie certificate delle relazioni d'esame nel contesto dello scambio di risultati DUS tra autorità che gestiscono i diritti di varietà vegetale

Quando un richiedente presenta una domanda di privativa per una determinata varietà, **dopo aver presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali**, deve informare l'autorità del paese in questione della domanda presentata precedentemente all'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Detta autorità nazionale potrebbe organizzare un esame tecnico o prendere in considerazione la possibilità di acquisire la relazione d'esame tecnico dell'UCVV nell'ambito della cooperazione internazionale nel campo delle prove sulle varietà.

L'Ufficio può fornire copie certificate delle relazioni d'esame tecnico e descrizioni varietali allegate (nel caso di relazioni positive) quando le prove tecniche sono state effettuate per conto dell'UCVV. La pratica

standard all'UPOV è che **le relazioni d'esame DUS sono scambiabili tra le autorità nazionali al prezzo di 350 franchi svizzeri (l'equivalente di 320 Euro) e non possono essere inviate direttamente al richiedente.**

L'Ufficio deve prima ricevere una richiesta ufficiale (modulo UPOV per esempio) dall'autorità nazionale interessata ad acquisire la relazione d'esame. L'Ufficio preparerà quindi la copia certificata della relazione e della descrizione varietale, se tali documenti sono disponibili. L'Ufficio invia la nota di addebito corrispondente al richiedente o all'organismo indicato dall'autorità nazionale sulla richiesta ufficiale. Dopo aver ricevuto il pagamento, l'Ufficio invia la relazione d'esame richiesta all'autorità nazionale in versione elettronica.

17.2 Richiesta di copie certificate di moduli di domanda e certificati di tutela per rivendicare la priorità o per procedimenti legali

17.2.1 Per rivendicare la priorità

Per rivendicare la priorità sulla base di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, si prega di compilare il modulo online disponibile nella User Area MyPvR (modulo elettronico "certified copies request"), indicando il numero del file UCVV e il paese in cui la domanda successiva per la stessa varietà è stata presentata. L'Ufficio inizierà immediatamente a preparare i documenti e confermerà la ricezione della richiesta inviando una e-mail con un link alla relativa nota di addebito (vedi allegato II).

Per i file attivi (varietà per le quali non è stata ancora presa una decisione definitiva riguardo la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali), i documenti prioritari possono essere:

- una nota di accompagnamento (una dichiarazione) che indichi i documenti che saranno certificati,
- le copie certificate della domanda presentata,
- la proposta di una denominazione varietale certificata, se esiste,
- eventuali copie delle fotografie della varietà,
- un estratto del Registro, se necessario, che rifletta qualsiasi modifica che sia stata effettuata nel Registro rispetto ai documenti della richiesta originale.

Per i file concessi (varietà per le quali è stato rilasciato un certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali), i documenti prioritari possono essere:

- una nota di accompagnamento (una dichiarazione) che indichi i documenti che saranno certificati,
- le copie certificate della domanda presentata,
- eventuali copie delle fotografie della varietà,
- le copie certificate del certificato di privativa,
- un estratto del registro, se necessario, che rifletta qualsiasi modifica al registro che modifica i documenti della richiesta originale.

17.2.2 Per scopi legali

Se si ha bisogno di presentare documenti probatori ad un'autorità sotto forma di copia certificata (ad esempio in caso di infrazione), si prega di compilare il modulo online disponibile nella User Area MyPvR (modulo elettronico "certified copies request "). In questi casi l'Ufficio può fornire i seguenti documenti:

- il certificato di concessione di privativa,
- la decisione,
- la descrizione della varietà,
- fotografie,
- atti di cessione di diritti,
- un estratto dal registro che riflette la situazione aggiornata.

Allegato I

Istruzioni per la compilazione della domanda

Raccomandazione generale

Si prega di stampare o compilare il modulo di richiesta online. È importante compilare tutti i campi del modulo; nel caso in cui le informazioni non siano applicabili, si prega di indicarlo. I campi o le sezioni obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*).

Completare il documento per intero e non utilizzare le maiuscole, tranne nei casi in cui è strettamente necessaria una prima lettera maiuscola (ad esempio all'inizio di una frase, prima lettera del nome e cognome, ecc.).

Le seguenti note si riferiscono ai numeri dei vari punti nel modulo di domanda:

PUNTO 01 – RICHIEDENTE(I)

La persona fisica debitamente autorizzata a rappresentare una persona giuridica deve essere la persona legittimata ad agire per conto della persona giuridica e la cui firma sia vincolante per quest'ultima.

PUNTO 02 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Nei casi in cui sia obbligatorio nominare un rappresentante legale (per i richiedenti che non abbiano il domicilio, né la sede, né uno stabilimento nel territorio dell'Unione europea), quest'ultimo **non** può essere un lavoratore subordinato del richiedente.

La possibilità di nominare un rappresentante legale sussiste anche qualora non sia previsto un obbligo in tal senso. In questo secondo caso, la persona designata può essere un lavoratore subordinato del richiedente.

Si invita ad utilizzare il modulo "Designazione di un rappresentante legale" ("Designation of a Procedural Representative") messo a disposizione dall'Ufficio. Si noti che questo modulo deve essere firmato dalla persona debitamente autorizzata dal richiedente.

PUNTO 03 - TAXON BOTANICO

Indicare il taxon botanico completo della varietà candidata con il nome latino completo del genere, della specie o della sottospecie a cui appartiene la varietà.

Indicare il nome comune del suddetto taxon botanico.

PUNTO 04 – DESIGNAZIONE DELLA VARIETÀ

Al momento della domanda **deve** essere presentata una designazione provvisoria (riferimento del costituente). **Si prega di presentare la proposta di denominazione varietale insieme alla domanda**, soprattutto in caso di adozione, da parte dell'UCVV, di un rapporto di esame DUS emesso dalle autorità competenti degli Stati Membri. Tuttavia, in caso non sia possibile presentare la denominazione insieme alla domanda, la proposta di denominazione può essere presentata successivamente. La proposta di denominazione deve essere fatta il prima possibile tramite il modulo elettronico di denominazione (dal dashboard di **MyPVR**), o in alternativa compilando il modulo "Proposta di denominazione varietale" in caso di problemi tecnici nell'area utente. La denominazione deve essere presentata **non oltre 5 mesi** prima del ricevimento della relazione finale dell'esame tecnico, considerando la possibilità di consegna anticipata della relazione e il tempo necessario per l'analisi e la pubblicazione della denominazione nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio. Si noti che l'assenza di **una denominazione adeguata** al momento del ricevimento della relazione finale può compromettere la domanda e comportare il suo **rigetto**, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione.

Si noti che dall'ultima versione delle "[Linee guida sulle denominazioni varietali](#)" del 1° gennaio 2022, l'UCVV ha modificato il formato delle denominazioni varietali secondo il Codice internazionale di nomenclatura delle piante coltivate (CINPC). In pratica, ciò significa che la prima lettera di ogni parola pronunciabile deve essere scritta in maiuscolo. Le successioni di lettere e numeri che devono essere pronunciate singolarmente devono essere scritte in maiuscolo e, se combinate con un altro elemento pronunciabile, devono essere separate da uno spazio bianco. Con questo aggiornamento la distinzione tra nomi di fantasia e codici non è più applicabile.

Questo nuovo formato deve essere utilizzato quando si compila il modulo di domanda o il modulo di denominazione elettronica in [MyPVR](#). In alternativa, la denominazione può essere inviata via e-mail all'indirizzo Staff-Deno-Experts@cpvo.europa.eu in caso di malfunzionamento dell'area utente. Si prega di utilizzare questo nuovo formato nel modulo di domanda (online o in copia cartacea) e anche nel modulo "Proposta per una denominazione varietale" ("Proposal for a variety denomination").

Questo modulo può essere inviato tramite [MyPVR](#) o via e-mail all'indirizzo register@cpvo.europa.eu

PUNTO 05 - COSTITUTTORE(I)

Se il costituente non è il richiedente:

- il costituente è un dipendente e il diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve essere determinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile ai rapporti di lavoro; devono essere forniti i dettagli della legislazione nazionale.

- il costitutore non è un dipendente, e i relativi documenti giustificativi devono essere allegati sotto forma di originali o in forma di copie certificate rilasciate dall'autorità competente.

Se il richiedente e il costitutore originale sono entità diverse, si ricorda che è necessario fornire prova della cessione del diritto al richiedente. È possibile fornire una copia del documento originale di cessione dei diritti.

In caso di dubbi su questo documento, l'Ufficio richiederà il documento originale o una sua copia certificata.

PUNTO 06 - INFORMAZIONI SU TUTTE LE ALTRE DOMANDE DI PRIVATIVA PER RITROVATI VEGETALI PRESENTATE PER QUESTA VARIETÀ IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Questo punto riguarda tutte le richieste precedenti fatte per questa stessa varietà ad altre autorità, anche all'UCVV (nel caso di un nuovo deposito per la stessa varietà a seguito di un ritiro o rifiuto).

Completare tutte le colonne (se necessario). Le informazioni fornite in questo punto potrebbero permettere ai richiedenti di risparmiare sui costi (ad es. acquisizione della relazione d'esame anziché esame tecnico).

Il "**Paese**" deve essere indicato utilizzando i seguenti codici (codici [ISO](#)):

Stati membri dell'UE:

AT = Austria	EE = Estonia	IE = Irlanda	PL = Polonia
BE = Belgio	ES = Spagna	IT = Italia	PT = Portogallo
BG = Bulgaria	FI = Finlandia	LT = Lituania	RO = Romania
CY = Cipro	FR = Francia	LU = Lussemburgo	SE = Svezia
CZ = Repubblica Ceca	GR = Grecia	LV = Lettonia	SI = Slovenia
DE = Germania	HR = Croazia	MT = Malta	SK = Slovacchia
DK = Danimarca	HU = Ungheria	NL = Paesi Bassi	

L'Unione europea è membro dell'[UPOV](#) dal 29 luglio 2005.

Membri UPOV: stati o organismi non membri dell'UE:

OAPI = Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle	EG = Egitto	OM = Oman
AL = Albania	GB = Regno Unito	PA = Panama
AR = Argentine	GE = Georgia	PE = Perù
AM = Armenia	GH = Ghana	PY = Paraguay
AU = Australia	IL = Israele	RU = Federazione Russa
AZ = Azerbaigian	IS = Islanda	RS = Serbia
BA = Bosnia ed Erzegovina	JO = Giordania	SG = Singapore
BO = Bolivia	JP = Giappone	TN = Tunisia
BR = Brasile	KE = Kenya	TR = Turchia
BY = Bielorussia	KG = Kirghizistan	TT = Trinidad e Tobago
CA = Canada	KR = Repubblica di Corea	TZ = Repubblica Unita di Tanzania
CH = Svizzera	MA = Marocco	UA = Ucraina
CL = Cile	MD = Repubblica di Moldavia	US = Stati Uniti d'America
CN = Cina	ME = Montenegro	UY = Uruguay
CO = Colombia	MK = Macedonia del Nord	UZ = Ouzbékistan
CR = Costa Rica	MX = Messico	VC = Saint Vincent and the Grenadines
DO = Repubblica dominicana	NI = Nicaragua	VN = Vietnam
EC = Ecuador	NO = Norvegia	ZA = Sudafrica
	NZ = Nuova Zelanda	

Si prega di indicare la **data** rispettando il seguente ordine: giorno/mese/anno. Es.: *22/05/2023* = *22 maggio 2023*.

Indicare la data della **domanda** e non la data di concessione, di inserimento nei Registri nazionali della varietà o di concessione di brevetto della varietà.

Si prega di indicare l'**organismo** ("Authority") competente utilizzando le abbreviazioni corrispondenti, ad esempio:

CREA-DC = <i>Consiglio per la ricerca in Agricoltura / IT</i>	BSA = <i>Bundessortenamt / DE</i>
INOV = <i>Instance Nationale des Obtentions Végétales / FR</i>	PVRO = <i>Plant Variety Rights Office / GB</i>
	RvP = <i>Raad voor Plantenrassen / NL ecc.</i>

PUNTO 07 – PRIORITA'

Qualora il richiedente rivendichi un diritto di priorità, tale rivendicazione deve basarsi sulla prima domanda di privativa presentata dal richiedente o dal suo titolare precedente in uno stato membro dell'Unione europea o della convenzione UPOV. Se la prima domanda non è stata presentata nel corso dei 12 mesi precedenti il deposito della

nuova domanda in oggetto, o se la prima domanda è decaduta, la rivendicazione della priorità viene respinta. La ricezione da parte dell'Ufficio di una copia certificata della prima domanda deve avvenire entro 3 mesi dalla data di deposito del presente modulo. Questa può essere inviata tramite [MyPVR](#) o per e-mail a registry@cpvo.europa.eu

PUNTO 08 – LA VARIETA' E' STATA VENDUTA O ALTRIMENTI COMMERCIALIZZATA ?

Si prega di apporre una crocetta sulle caselle *sì* o *no* di tutti e tre i quesiti ai punti 9a, 9b e 9c. In caso di risposta affermativa, si prega di specificare la data esatta e il Paese. La sola indicazione dell'anno, per esempio "2023", non è sufficiente.

Una PCRV può essere concessa soltanto se la varietà si considera nuova, ovvero, qualora **non** sia stata venduta o altrimenti ceduta dal costituente o con il suo consenso:

- più di un anno prima della data di presentazione della domanda, all'interno del territorio dell'Unione europea;
- più di quattro anni prima o, per le specie arboree e viticole, più di 6 anni prima della data di presentazione della domanda, al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Il richiedente è tenuto a prendere le ragionevoli precauzioni necessarie al fine di garantire che la varietà interessata non sia stata venduta o altrimenti ceduta prima dei termini consentiti.

Il materiale della varietà si considera nuovo nei seguenti casi di cessione:

- cessione ad un organismo ufficiale a scopi conformi alla legge, o a terzi sulla base di un contratto o altro rapporto giuridico, a soli fini di produzione, di riproduzione, di moltiplicazione, di condizionamento o di magazzinaggio, purché il costituente conservi il diritto esclusivo di cessione e non si proceda ad un'ulteriore cessione;
- cessione di materiale ottenuto da piante coltivate per scopi sperimentali o per costituire, scoprire o sviluppare altre varietà e che non sia utilizzato per ulteriore riproduzione o moltiplicazione, a meno che non si faccia riferimento alla varietà ai fini di tale cessione;
- cessione dovuta o conseguente al fatto che il costituente ha esposto la varietà in occasione di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta.

Si noti che le informazioni sulla cessione inserite nel modulo di richiesta hanno valore di dichiarazione. Se si desidera modificare queste informazioni, è necessario soddisfare le condizioni per l'iscrizione nei registri e tale richiesta deve essere presentata per iscritto e accompagnata da documenti probatori.

PUNTO 09 – ESAME TECNICO DELLA VARIETA'

Qualora sia stato eseguito, oppure sia in corso di esecuzione, un esame tecnico per l'iscrizione della varietà interessata in un registro nazionale o per una domanda di privativa nazionale, è obbligatorio indicare le informazioni relative al luogo dell'esame e all'ufficio incaricato dello stesso.

PUNTO 10 – LINGUA

Si noti che, sia la lingua per tutte le comunicazioni con l'Ufficio, sia la lingua del certificato rilasciato in caso di concessione di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, possono essere selezionate dal richiedente tra le 24 lingue ufficiali dell'UE.

PUNTO 11 – TASSA DI DEPOSITO

La tassa di deposito, pari a 800 Euro per domanda cartacea, o a 450 Euro per domanda online, deve essere pagata tramite un bonifico sul conto corrente bancario dell'Ufficio. Il pagamento va effettuato **prima o alla data** di presentazione della domanda.

Una nota di addebito ufficiale sarà disponibile sul conto "MyPVR" dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuta ricezione della domanda online.

I dettagli relativi al pagamento devono essere specificati nell'apposito modulo "Informazioni dettagliate sul pagamento" ("details of payment") separatamente per ciascuna varietà interessata. Si rammenta che l'Ufficio non procederà all'assegnazione di una data definitiva di deposito prima che il pagamento sia stato accreditato sul suo conto bancario o qualora non abbia potuto identificare il pagamento causa informazioni incomplete.

Di conseguenza, la richiesta non sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UCVV.

PUNTO 12 – ALLEGATI

Si prega di indicare quali documenti sono allegati alla domanda.

PUNTO 13 – COMMENTI DI ORDINE GENERALE

Indicare di seguito tutte le informazioni supplementari che si desidera aggiungere alla domanda. Questi commenti aggiuntivi possono essere di ordine tecnico, amministrativo o finanziario.

ALLEGATO II

Tasse e pagamento delle spese

La struttura delle tasse si basa sul regolamento (CE) n. 1238/95 del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) n. 329/2000, (CE) n. 569/2003, (CE) n. 1177/2005, (CE) 2039/2005, (CE) n. 572/2008 e regolamento (UE) No. 510/2012, (UE) N°623/2013, (UE) N°1294/2014, (UE) N°2206/2015, (UE) N°2141/2016, (UE) N°2019/1978 e (UE) N°2023/1104.

1. Tassa della domanda

Domanda cartacea 800 Euro
Domanda online 450 Euro

Scadenza per il pagamento: il pagamento della tassa di domanda deve essere effettuato prima o nella stessa data di presentazione della domanda all'Ufficio. Qualora l'Ufficio ritenga di non aver ricevuto il pagamento contemporaneamente alla domanda, ne informerà il richiedente con una comunicazione invitandolo a versare la tassa di domanda entro due settimane dalla data della comunicazione stessa. Allo scadere delle due settimane, l'Ufficio invierà una nuova richiesta di pagamento. Se ad un mese dalla seconda richiesta non è stato effettuato alcun pagamento, la domanda non sarà più considerata valida.

Per aiutare l'Ufficio nel disbrigo dei versamenti per le tasse di domanda, si prega di indicare sul modulo del bonifico bancario: denominazione, specie e causale del versamento (tassa di domanda) per ognuna delle domande per le quali si effettua il pagamento.

Se lo spazio sul modulo non è sufficiente, si prega di inviare le informazioni richieste e i dati relativi al pagamento (nome del mittente, data del versamento, importo totale del versamento in Euro) direttamente all'Ufficio a mezzo posta, fax o posta elettronica.

2. Tasse d'esame (vedere Allegato III)


Le tasse d'esame sono fissate nel regolamento sulle tasse in vigore. L'importo delle tasse dovute per ogni periodo di coltura dipende dalla coltura alla quale appartiene la varietà, e varia da 1.980 EURO a 4.130 EURO. Ogni specie è attribuita ad uno dei 12 gruppi di costi esistenti. Le date di scadenza e di presentazione del materiale vegetale sono pubblicate nella pagina web "Presentazione del materiale vegetale agli Uffici d'esame incaricati - Pubblicazione S2/S3".

Le tasse d'esame sono dovute:


- a) per ogni periodo di coltura
- b) nel caso di ibridi di determinate colture agricole, per ciascun componente per il quale non esiste una descrizione ufficiale e che deve essere esaminato.

Scadenza per il pagamento:

Primo periodo di coltura: il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza della nota di addebito, che corrisponde al termine ultimo per il ricevimento del materiale per l'esame tecnico. Il pagamento deve essere effettuato indipendentemente dal fatto che il materiale vegetale sia stato consegnato e accettato dall'ufficio d'esame per le prove tecniche o meno, a meno che la domanda sia ritirata dal richiedente al più tardi alla data di scadenza della nota di addebito.

 Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di mancato pagamento entro tale data, la domanda può essere respinta

Periodi di coltura successivi: il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza della nota di addebito, che corrisponde a 1 mese prima della data dell' anniversario di un anno dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento del materiale per l'esame tecnico.

 Se il pagamento non risulta accreditato entro questa data, la domanda può essere respinta
Per ogni periodo di coltura l'Ufficio invierà una nota di addebito.

3. Tasse di acquisizione delle relazioni 320 Euro

Qualora l'Ufficio utilizzi una relazione d'esame contenente i risultati di un esame tecnico già condotto su una varietà per scopi ufficiali presso uno Stato membro occorre versare una tassa amministrativa di 320 Euro.

Scadenza per il pagamento:

30 giorni dopo la data di emissione da parte dell'Ufficio della nota di addebito per la relazione d'esame tecnico.

4. Tasse annuali

Dal 1° luglio 2023 l'importo delle tasse annuali è fissato a **380 Euro** per varietà e per anno di protezione.

Scadenze per il pagamento:

La data di scadenza per il pagamento della prima tassa annuale è di 60 giorni dalla data in cui è stata concessa la PCR.V.

Le tasse annuali successive devono essere saldate il primo giorno del mese che precede il mese in cui cade la data dell'anniversario della concessione della PCR.V.

Esempio:

Data di concessione di una PCR.V:	03/07/2023
Scadenza per il pagamento della prima tassa annuale:	02/09/2023

Per gli anni successivi:

Data entro la quale versare la seconda tassa annuale:	01/06/2024
Data entro la quale versare la terza tassa annuale:	01/06/2025

Ogni anno l'Ufficio invierà una nota di addebito.

La tassa annuale va versata per ogni anno di durata della PCR.V. L'anno inizia in occasione dell'anniversario della data di concessione della privativa comunitaria. Pertanto, qualora il titolare desideri rinunciare al proprio diritto, la notifica di tale rinuncia deve pervenire all'Ufficio prima dell'inizio del nuovo anno di tutela.

Riprendendo l'esempio di cui sopra:

qualora il titolare del diritto desideri rinunciare alla privativa al termine del terzo anno di tutela, la notifica della rinuncia **deve pervenire all'Ufficio entro il 2 luglio 2025.**

La mancata notifica all'Ufficio entro i limiti temporali previsti comporterà l'obbligo di pagamento della tassa relativa all'anno successivo.

È importante ricordare che l'Ufficio non rimborsa alcun versamento effettuato per mantenere valida una privativa.

5. Tassa amministrativa per l'opposizione scritta alla concessione di un CPVR..... 350 EUR

La tassa è dovuta e pagabile alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio della richiesta di opposizione.

6. Tassa amministrativa per la dichiarazione di nullità di un CPVR 600 EUR

La tassa deve essere pagata alla data di ricevimento della richiesta di nullità da parte dell'Ufficio.

7. Tasse amministrative per l'iscrizione nel registro dell' UCVV ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (ad es. trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, licenza contrattuale, nomina/modifica di un rappresentante legale) 100 EUR

Un estratto del registro di una domanda di, o una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa 20 EUR

Rilascio di copie certificate di una domanda o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa 20 EUR (per un massimo di 10 pagine e successivamente 1 EUR per pagina)

La tassa è dovuta e pagabile alla data di ricevimento della richiesta a cui si riferisce.

8. Domande di licenze obbligatorie, comprese le eventuali iscrizioni nei registri 1 500 EUR

La tassa è dovuta e pagabile alla data di ricevimento della richiesta a cui si riferisce.

9. Tassa di ricorso 2 100 Euro

Un terzo della tassa di ricorso deve essere versato dal ricorrente alla data in cui l'Ufficio riceve il ricorso stesso. I rimanenti due terzi devono essere versati, su richiesta dell'Ufficio, entro il mese successivo alla presentazione del caso alla Commissione di Ricorso.

La tassa di ricorso sarà rimborsata qualora il Presidente richieda una revisione interlocutoria e, in altri casi, su ordine della Commissione di Ricorso, a meno che l'esito positivo del ricorso sia basato su fatti non disponibili al momento della decisione iniziale.

ALLEGATO III

Tasse relative all'esame tecnico

Specie agricole		Tasse (in Euro)
1	Patate	2 580
2	Graminacee	3 650
3	Altre colture agricole	1 980

Specie frutticole		
4	Melo	4 130
5	Altre specie frutticole	4 130

Specie ornamentali		
6	Specie con collezione di riferimento vivente, test in serra	2 390
7	Specie con collezione di riferimento vivente, test all'aperto	3 070
8	Specie senza collezione di riferimento vivente, test in serra	2 760
9	Specie senza collezione di riferimento vivente, test all'aperto	2 890
10	Specie con condizioni speciali	3 550

Specie vegetali		
11	Specie, test in serra	3 570
12	Specie, test all'aperto	3 280